

Pubblicato il 23/05/2024

N. 00264/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Foglietti,
Federica Foglietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Foglietti in L'Aquila, piazza Santa
Giusta 5;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in
L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Paola Losito, Emilio Sinibaldi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

provvedimento prot. 0033833/24 del 26.1.2024 con il quale la Regione
Abruzzo, Dipartimento Risorse, Servizio Organizzazione – DPB01, Ufficio
Selezione e Formazione ha respinto la domanda di accesso ai documenti
amministrativi relativi a **concorso** pubblico, domanda formulata dalla

ricorrente in data 28.12.2023; nonché 'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso ai documenti amministrativi indicati nella predetta domanda relativamente al **concorso** pubblico indetto dalla Regione Abruzzo per la copertura di 8 posti da dirigente amministrativo – contabile a tempo indeterminato e pieno; nonché ordine nei confronti della Regione Abruzzo a mettere a disposizione della ricorrente, ai fini della disamina ed estrazione di copia, i documenti amministrativi indicati nella domanda del 28.12.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato al **concorso** pubblico per esami relativo alla copertura di 8 posti di dirigente amministrativo contabile e tempo indeterminato e pieno indetto dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DPB 010/78 del 24.1.2020.

La dott.ssa (omissis) ha superato le prove d'esame con il punteggio di 46,5 ma con determinazione dirigenziale n. DPB 010/202 del 22.11.2023 è stata esclusa dal **concorso** per una dedotta mancanza dei requisiti di partecipazione.

Con istanza in data 28.12.2023 acquisita in pari data al protocollo della Regione al n. 0520786/23 la ricorrente ha chiesto di accedere ed estrarre copia dei documenti amministrativi del procedimento concorsuale in parola relativamente ai candidati dichiarati idonei e precisamente:

- domande di partecipazione al **concorso** contenenti i requisiti autocertificati dai predetti candidati/idonei;

- verbali di ammissione/esclusione redatti da codesto Servizio, completi di documenti (note, pec, certificati...) relativi ad eventuali regolarizzazioni/integrazioni delle domande secondo il principio del soccorso istruttorio;
- documentazione relativa alle verifiche espletate da codesto Servizio relativamente a:
 - possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai predetti candidati/idonei;
 - possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai candidati/vincitori (Cfr. artt. 3, 9 e 15 del Bando di **concorso** pubblico per esami per la copertura di n. 8 (otto) posti da dirigente amministrativo – contabile a tempo indeterminato e pieno).

Con il provvedimento prot. 33833/24 del 26.1.2024, la Regione Abruzzo ha respinto la domanda di accesso sostenendo che non risultava indicata o comunque desumibile una correlazione tra il manifestato interesse di tutela a contrastare l'esclusione dal **concorso** e l'acquisizione dei documenti indicati.

Avverso tale ultimo provvedimento insorge la ricorrente chiedendone l'annullamento e il contestuale accertamento del diritto all'ostensione dei documenti richiesti.

Alla camera di consiglio dell'8 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. Il ricorso è fondato.

Il collegio rammenta che nel nostro ordinamento la regola generale è quella dell'accesso agli atti, "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" (art. 22, comma 2, l.241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali "di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).

Tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6” (art. 22, comma 3, l. 241/90).

L’art. 24 l. 241/90, rubricato “esclusione dal diritto d’accesso” espressamente individua talune ipotesi eccezionali all’applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).

In ogni caso, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccezionale avente natura per così dire residuale, rappresentato dal diritto di difesa.

L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

3.§. Nel caso di specie, in particolare, si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa è ormai pacifica nel ritenere che il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità. Rispetto a tali documenti deve essere esclusa in radice l’esigenza di

riservatezza e di tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (ex plurimis TAR Sardegna -sezione II, sentenza n 00554/2014).

4.§. Nella fattispecie per cui è causa, quindi, nulla quaestio sulla sussistenza dell'interesse della ricorrente a conoscere gli atti de quibus, la illegittimità del diniego della Amministrazione e, dunque, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo di esibire la documentazione richiesta.

Le spese possono essere compensate considerato che il ricorso è stato proposto prima della scadenza del termine concesso all'Amministrazione resistente per la valutazione dell'ostensibilità dei documenti e, quindi, la relativa condizione di procedibilità si è verificata solo nelle more del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto ordina alla Regione Abruzzo di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- 2) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mario Gabriele Perpetuini

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO